

Sono utilizzabili, in alternativa rispetto agli scontrini fiscali emessi da registratore di cassa, metodi alternativi di certificazione dei corrispettivi?

Preliminarmente ricordiamo che l'articolo 3, comma 147, lettere e) ed f) della legge 28 dicembre 1995, n.549, ha demandato al Governo l'emanazione di disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti contabili secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) equiparazione dell'emissione dello scontrino fiscale a quella della ricevuta fiscale e viceversa, anche ai fini della deducibilità della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente;
- b) soppressione dell'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini dei controlli;
- c) soppressione dell'obbligo dell'emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa fattura.

In attuazione di tale delega è stato emanato il D.P.R. n.696 del 21 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 6 febbraio 1997, recante norme regolamentari per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

A seguito di tale disposizione un contribuente per documentare i corrispettivi percepiti nell'esercizio della propria attività può, indifferentemente, avvalersi sia della ricevuta fiscale, sia dello scontrino fiscale, ovvero di uno dei due documenti per una o più operazioni e dell'altro documento per le ulteriori operazioni.

Un'ulteriore conseguenza dell'equiparazione totale tra i due documenti è costituita dalla possibilità di non tenere l'apposito registro, prescritto dall'articolo 11 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali, sempre che il contribuente sia in grado, in alternativa, di emettere ricevute fiscali.

I successivi commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto in commento, confermano la **possibilità del rilascio, in luogo dello scontrino emesso dagli speciali apparecchi misuratori fiscali, dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi**, previsto dall'art.8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 e con l'osservanza delle modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.

In ordine al primo dei due documenti menzionati si puntualizza che è prevista l'equiparazione tra ricevuta e scontrino fiscale, e quindi, limita la scelta del contribuente, tra lo scontrino fiscale emesso dagli appositi apparecchi misuratori fiscali, aventi le caratteristiche definite dalla legge 26 gennaio 1983, n.18, e successive integrazioni e modificazioni, e la ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.249, senza considerare nella possibilità di scelta lo scontrino manuale.

Il successivo comma 2 dell'articolo 1, invece, mantiene ferma la disciplina concernente lo scontrino manuale o prestampato a tagli fissi.

Dal combinato disposto delle due norme si evince che il particolare documento costituito dallo scontrino manuale, a rigore, non dovrebbe poter essere sostituito dalla ricevuta fiscale; tuttavia si ritiene, tenuto conto delle garanzie fiscali che offre la disciplina concernente il rilascio della ricevuta fiscale nonché della tendenziale semplificazione del regime di certificazione dei corrispettivi, che anche i suddetti operatori possono, in alternativa allo scontrino manuale, emettere ricevuta fiscale.

Resta, comunque, inteso che per i soggetti che intendano avvalersi della disciplina relativa allo scontrino manuale, permangono le disposizioni vigenti in materia secondo le **quali l'emissione dello scontrino manuale è consentita solo per le operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche in forma itinerante** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 28 marzo 1991, n.112, a condizione che i prodotti commercializzati appartengano a non più di tre tabelle merceologiche e che i soggetti interessati non abbiano effettuato nel corso dell'anno solare precedente un numero di operazioni superiore a quattromila ovvero indichino, in caso di inizio di attività, nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, che non prevedono di superare tale numero, rapportato ad anno.

Alla luce di quanto sopra non riteniamo possibile l'adozione degli scontrini manuali, ma invece riteniamo possibile l'emissione – al posto degli scontrini fiscali - di ricevute fiscali (manuali) che andranno quindi a sostituire:

- l'obbligo del registratore di cassa;
- l'obbligo del registro dei corrispettivi di emergenza
- ad intercettare l'esigenza di una maggiore semplicità ed economicità gestionale.

Ricordiamo ancora che la scelta tra la Ricevuta Fiscale e lo Scontrino Fiscale è totalmente libera e non è subordinata all'espletamento di specifiche formalità. Inoltre non è soggetta a limitazioni relative al numero e al tipo delle operazioni svolte e alle modalità di esercizio dell'attività stessa.